IL CASO.it

Civile Ord. Sez. 1 Num. 21208 Anno 2026
Presidente: VELLA PAOLA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 22/06/2026

ORDINANZA

sul ricorso 21106-2024 proposto da:

FALLIMENTO LOMBARD MERCHANT S.P.A., difeso dall'Avvocato MATTEO BRIASCO per procura in calce al ricorso;

- ***ricorrente -***

contro

MASSIMO e MONICA, difesi dall'Avvocato VINCENZO SACCOMANNO per procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la SENTENZA n. 1143/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 19/2/2024;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 5/6/2026;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il Fallimento Lombard Merchant s.p.a. (dichiarato con sentenza del 16/7/2015) ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con il quale, in data 16/7/2014, Massimo e Monica hanno costituito in fondo patrimoniale alcuni beni immobili e quote di partecipazione sociale.

1.2. Il Fallimento, a fondamento della domanda, ha dedotto, in particolare, che: - Massimo aveva rivestito la carica di amministratore della società poi fallita dalla sua costituzione (16/9/2002) sino al 10/3/2014, ponendo in essere condotte causative di rilevanti danni in capo al ceto creditorio; - il Fallimento aveva, quindi, agito in giudizio nei confronti dello stesso ai sensi degli artt. 146 l.fall. e 2392 e 2394 c.c.; - Massimo tuttavia, come emerso in sede di esecuzione del sequestro conservativo ottenuto nei suoi confronti, aveva disposto del suo intero patrimonio immobiliare, facendolo confluire in un fondo patrimoniale; - il Fallimento, quindi, al fine di ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale, ha proposto l'azione revocatoria dell'atto costitutivo di tale fondo.

1.3. Il Tribunale, con sentenza n. 14382/2021, ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti ed ha, per l'effetto, rigettato la domanda di revoca, ritenendo che l'azione proposta dal Fallimento dovesse essere inquadrata nell'art. 66 l.fall. e che, al momento della proposizione della stessa, era già spirato il termine di decadenza triennale, decorrente dalla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 69-*bis* l.fall..

1.4. Il Fallimento ha proposto appello.

1.5. La corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il gravame.

1.6. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che: - "*l'azione ex art. 66 L.F. …, pur fondata sugli stessi presupposti*

di quella prevista dall'art. 2901 c.c., è caratterizzata dall'essere un'azione direttamente derivante dal fallimento che deve essere obbligatoriamente esercitata dal curatore fallimentare in quanto a tutela dell'interesse della massa dei creditori"; - "*in ragione di tali peculiarità …, mentre l'azione di cui all'art. 2901 c.c. è soggetta al solo limite della prescrizione quinquennale, quella di cui all'art. 66 L F. anche al termine di decadenza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento di cui all'art. 69 bis c.p.c.*".; - "*la peculiarità dell'azione di cui all'art. 66 L.F.*", quale "*azione a tutela della massa*", "*giustifica l'assimilabilità, quanto ai termini di decadenza, alle revocatorie fallimentari in senso stretto di cui all'art. 67 L.F.*".

1.7. La corte d'appello ha quindi ha aggiunto che: - "*proprio la peculiarità dell'art. 66 L.F.*", volto a "*consentire l'esercizio di un'azione revocatoria a tutela della massa*", "*porta a ritenere che tale norma si applichi anche alla fattispecie in esame, anche se il legittimato passivo non è la società fallita ma l'amministratore della società in bonis, oltre alla moglie, contitolare del fondo patrimoniale costituito*"; - "*il credito che si intende tutelare con l'azione revocatoria trova*", infatti, "*il suo presupposto nell'art. 146 L.F. che a sua volta consente al curatore fallimentare di proporre azione nei confronti dell'amministratore della società ai sensi dell'art. 2393 e 2394 c.c., sempre al fine di tutelare l'interesse generale della massa dei creditori*"; - "*l'azione revocatoria strumentale alla tutela del credito risarcitorio*" è, dunque, "*disciplinata dall'art. 66 L.F. e quindi sottoposta ai termini decadenziali di cui all'art. 69 bis L.F.*".

1.8. Il Fallimento, con ricorso notificato il 19/9/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.9. Massimo e Monica hanno resistito con controricorso.

1.10. Il Pubblico Ministero, con memoria del 14/5/2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.

1.11. Il Fallimento ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'azione promossa dal Fallimento nei confronti di Massimo e Monica doveva essere qualificata come azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 l.fall., senza, tuttavia, considerare che: - l'azione revocatoria ordinaria promossa dal Fallimento ha per oggetto l'atto con il quale, in data 16/7/2014, Massimo ex amministratore della società fallita, e la di lui moglie Monica hanno costituito un fondo patrimoniale, in consapevole e doloso pregiudizio delle ragioni creditorie vantate nei suoi confronti dalla società e dai suoi creditori a titolo di risarcimento del danno derivante dalle plurime condotte di *mala gestio* da lui compiute quale componente dell'organo gestorio; - tali ragioni creditorie sono oggetto del giudizio promosso dal Fallimento nei confronti (anche) del deciso con sentenza n. 13373 del 20/8/2024, con cui il Tribunale di Roma ha condannato, tra gli altri, Massimo "*al pagamento in favore del Fallimento attore, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti oggetto di causa, della complessiva somma di €. 6.213.086,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come riconosciuti in motivazione*"; - la domanda proposta dal Fallimento è, dunque, un'ordinaria azione revocatoria nei confronti di un soggetto (Massimo diverso dalla società fallita e volta alla reintegrazione della garanzia patrimoniale di tale soggetto rispetto alle ingenti ragioni creditorie vantate nei suoi confronti

dalla società fallita e dai suoi creditori; - si tratta, pertanto, di un'azione assolutamente diversa dall'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66 l.fall., che ha, invece, ad oggetto gli "*atti compiuti dal debitore*", poi fallito, "*in pregiudizio dei creditori*"; - l'azione promossa dal Fallimento risulta, quindi, disciplinata unicamente dagli artt. 2901 ss. c.c. ed è, di conseguenza, assoggettata unicamente al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2903 c.c., che risulta, nella specie, ampiamente rispettato.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e fala applicazione dell'art. 69-bis l. fall., per avere la corte distrettuale erroneamente ritenuto applicabile detta dorma anche all'azione revocatoria ordinaria ex art. 66, comma 1, l. fall., e non solo alle azioni revocatorie fallimentari in senso stretto.

2.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

2.4. La corte d'appello ha, in sostanza, ritenuto che l'azione revocatoria promossa dal Fallimento fosse riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 66 l.fall. e che, di conseguenza, fosse assoggettata "*al termine di decadenza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento*", previsto dall'art. 69-*bis* c.p.c., sulla base delle statuizioni riportate sopra, sub 1.7, che però risultano del tutto errate sul piano giuridico.

2.5. Questa Corte ha ampiamente chiarito che l'art. 66 l.fall., rubricato "*azione revocatoria ordinaria*", lì dove dispone che il curatore può domandare che "*gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori*" siano dichiarati inefficaci secondo le norme del codice civile, attesta la natura derivata dell'azione, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c., con deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione

e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, fermi restando i presupposti dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. n. 36033 del 2021). Pertanto, il curatore che domandi, a norma dell'art. 66 l.fall., la revoca di un atto compiuto dal debitore (poi fallito) deve dimostrare in giudizio, a norma dell'art. 2901, comma 1, c.c., (tra l'altro) il pregiudizio che tale atto ha arrecato alle "*ragioni*" dei creditori, che si verifica tutte le volte in cui, a seguito del compimento dell'atto dispositivo (e salvo il caso della sua dolosa preordinazione a danneggiare i crediti non ancora sorti nei confronti del suo autore), il patrimonio di quest'ultimo sia diventato, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendere impossibile (ovvero più incerta o difficile) l'integrale soddisfazione dei diritti di credito, in quel momento già esistenti, e che, come tali, in quanto insoddisfatti in tutto o in parte, siano stati poi ammessi al passivo del fallimento del debitore (cfr. Cass. n. 26331 del 2008; Cass. n. 19515 del 2019; Cass. n. 524 del 2023, in motiv.; Cass. n. 7201 del 2024).

2.6. Sennonché, l'azione pauliana proposta dal Fallimento ricorrente nei confronti di Massimo e Monica non è riconducibile in alcun modo alla suddetta fattispecie.

2.7. Il Fallimento, infatti, ha chiesto al tribunale di dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con il quale, in data 16/7/2014, i convenuti (e non la società fallita) hanno conferito in fondo patrimoniale alcuni beni immobili e quote di partecipazione sociale, al dichiarato scopo di reintegrare la garanzia patrimoniale generica di uno dei due (il convenuto Massimo sul rilievo che quest'ultimo, come amministratore della società poi fallita, aveva posto in essere condotte causative di rilevanti danni alla società ed ai suoi creditori, avendo il Fallimento perciò agito in giudizio nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 146 l.fall. e 2392 e 2394 c.c., per

conseguirne il risarcimento.

2.8. Non si tratta dunque - come ha giustamente dedotto il ricorrente - dell'azione di revoca ordinaria che il curatore, in sostituzione dei creditori della società fallita, è legittimato a proporre, in via esclusiva, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., per ottenere l'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dalla stessa società in danno dei suoi creditori, onde ricostruire (mediante il recupero al patrimonio fallimentare dei beni che ne sono stati l'oggetto, in funzione della loro acquisizione e successiva liquidazione da parte del curatore, ex artt. 31, 42 e 104-*ter* ss. l.fall.) la garanzia patrimoniale della debitrice pregiudicata da tali atti.

2.9. Si tratta, piuttosto, della (ben diversa) azione - volta, come tutte le iniziative del curatore, alla gestione dei diritti compresi nel patrimonio fallimentare, comprese le pretese risarcitorie previste dall'art. 146, comma 2, l.fall. - con la quale il Fallimento, in quanto legittimato ad ottenere dagli amministratori della società fallita il risarcimento dei danni che gli stessi hanno illecitamente arrecato al patrimonio della società stessa (e, di reflesso, ai suoi creditori), a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., può, evidentemente, proporre in giudizio allo scopo di reintegrare la garanzia patrimoniale (non della società fallita, come nel caso previsto dall'art. 66 l.fall., ma) dei suoi debitori (come, appunto, gli amministratori che siano obbligati, in ipotesi, al risarcimento, nei suoi confronti, dei predetti danni), chiedendo, appunto nei confronti di costoro, al pari di qualunque creditore, la revoca ordinaria, ai sensi del solo art. 2901 c.c. (e non anche dell'art. 66 l. fall.), degli atti di disposizione patrimoniale dagli stessi compiuti in pregiudizio di tali pretese (che il curatore, a seguito - ma non in conseguenza - della sentenza dichiarativa di fallimento, è legittimato a far valere) onde agire, in via esecutiva, sui beni che ne sono stati l'oggetto

(non con il loro recupero al patrimonio fallimentare e alla liquidazione concorsuale ma), secondo le regole ordinarie, e cioè ai sensi degli artt. 2902, comma 1, c.c. e 602 ss. c.p.c.

In quanto tale, l'azione suddetta è senz'altro sottratta all'applicazione dell'art. 69-*bis*, comma 1, l.fall. - testualmente riservata alle azioni revocatore "*disciplinate dalla presente sezione*" della legge fallimentare, aventi ad oggetto, come chiarisce la rubrica della Sezione III, gli "*atti*" del debitore, poi fallito, "*pregiudizievoli ai creditori*" - e così anche al termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento che tale norma prevede.

2.10. Hanno errato quindi i giudici di merito a non esaminare la domanda della curatela fallimentare, ritenendola prescritta per il decorso del termine di decadenza triennale previsto dall'art. 66 l.fall.

2.11. Quanto al resto, non possono che richiamarsi i principi ripetutamente affermati da questa Corte, in base ai quali: - l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguente irrilevanza, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'attore; - anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso ed oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, è, pertanto, idoneo, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (compreso il reato: Cass. n. 4668 del 2023), a determinare l'insorgere, in capo all'attore, della qualità di creditore che lo abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n. 5619 del 2016; Cass. n. 1893 del 2012; conf., Cass. n. 1593 del 2020, Cass. n. 11121 del 2020; Cass. n. 5746 del 2022; Cass. n. 15275 del 2023); - l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito rende, peraltro, manifesto

l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione *lato sensu* cautelare di quest'ultima, essendo a tal fine sufficiente che il credito vantato dall'attore sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria (Cass. n. 3369 del 2019, in motiv.; conf., tra le tante, Cass. n. 2673 del 2016 e Cass. n. 23208 del 2016); - in effetti, una volta che risulti allegato "*quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il 'credito eventuale', in veste di 'credito litigioso', la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria*" (Cass. Sez. U., n. 9440 del 2004); - il titolare di credito eventuale, qual è, in particolare, il credito soggetto ad accertamento giudiziale ancora in corso, è, dunque, legittimato a tutelare la garanzia patrimoniale del suo debitore mediante l'esercizio dell'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c., fermo restando, naturalmente, che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 9855 del 2014), ovvero non risulti da un titolo esecutivo, secondo le norme in tema di espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602 ss. c.p.c.); - d'altra parte, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso ed oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizi, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con

l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. (Cass. Sez. U., n. 9440 del 2004, resa in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per *mala gestio* fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società: con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione d'inefficacia dell'atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria; cfr. Cass. n. 2673 del 2016; Cass. n. 3369 del 2019).

3. Il ricorso, nei termini esposti, va accolto, e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.

La Presidente

Paola Vella